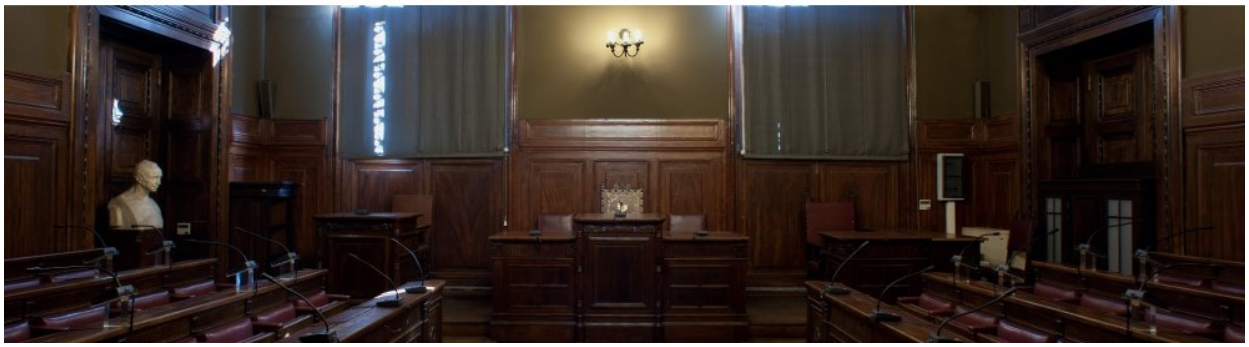

Illecito addebitare al cliente attività professionale superflua

Costituisce illecito disciplinare, quantomeno sotto il profilo di cui all'art. 29 cdf in tema di compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'attività professionale che sarebbe stata necessaria, il comportamento dell'avvocato che gravi economicamente il cliente di attività professionale palesemente superflua, ossia certamente evitabile mantenendo la qualità della prestazione professionale stessa con coscienza e diligenza *ex* art. 12 cdf *(Nel caso di specie, l'avvocato aveva suggerito a due ingiunti di proporre due distinte opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo, nonostante le due posizioni fossero perfettamente sovrapponibili, nonché chiedendo a ciascuno di loro un compenso di euro 20mila circa, per un totale di complessivi euro 40mila circa, a fronte di un decreto ingiuntivo opposto di complessivi euro 45mila circa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura)*.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 28 del 22 marzo 2022

Illecito richiedere un compenso sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta

L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività professionale svolta, pone in essere un comportamento

deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità *(Nel caso di specie, l'avvocato aveva suggerito a due ingiunti di proporre due distinte opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo, nonostante le due posizioni fossero perfettamente sovrapponibili, nonché chiedendo a ciascuno di loro un compenso di euro 20mila circa, per un totale di complessivi euro 40mila circa, a fronte di un decreto ingiuntivo opposto di complessivi euro 45mila circa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).*

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 28 del 22 marzo 2022

La mancata indicazione dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata

La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all'offesa della dignità e del decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possono derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l'annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all'eventuale carenza motivazionale il giudice d'appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 28 del 22 marzo 2022

L'estinzione dell'impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

La rinuncia all'impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere,

non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Corona), sentenza n. 29 del 22 marzo 2022